

TI_GERICHTE 11.1997.57 vom 20. Februar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.57

FR: TI_GERICHTE 11.1997.57 du 20 février 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1997.57 del 20 febbraio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 494 cpv. 3 CC possono essere contestate dagli eredi istituiti le donazioni del disponente incompatibili con le obbligazioni derivanti da un contratto successorio. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che un disponente può – di principio – alienare liberamente ogni bene facente parte del suo patrimonio (art. 494 cpv. 2 CC), di modo che le sue donazioni possono essere impugnate come inconciliabili con un contratto successorio solo quando il disponente si sia impegnato a non fare liberalità (DTF 70 II 264 consid. 2c in fondo). La dottrina dominante ritiene che un simile obbligo non deve necessariamente figurare nel contratto successorio: può risultare anche da un'interpretazione del testo contrattuale o dalle circostanze in cui il contratto è stato redatto (Piotet, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. IV, § 28, pag. 180 seg.; Escher in: Commentario zurighese, Zurigo 1959, nota 11a ad art. 494 CC; Tuor in: Commentario bernese, Berna 1964, nota 18 ad art. 494 CC; Druey, Grundriss des Erbrechts, 4 a edizione, Berna 1997, § 10, nota 39). Data la natura del contratto successorio – figura intermedia tra il diritto delle obbligazioni e il diritto successorio – l'interpretazione del suo contenuto si attiene al principio dell'affidamento (Druey, op. cit., § 10, nota 5 segg.; Itschner, Die Bindungen des Erblassers an den Erbvertrag, tesi, Basilea 1974, pag. 134; Tuor, Die Auslegung von Testament und Erbvertrag, Zurigo 1954, pag. 120 seg.).

E. 3

Nella misura in cui affermano che il primo giudice non poteva fondare il suo assunto solo sulla mancanza, nel contratto successorio, di una clausola che vietasse esplicitamente le donazioni, gli appellanti hanno ragione. Il problema è di sapere pertanto se nel caso concreto esistano circostanze dalle quali sia possibile dedurre un impegno del disponente in tal senso. Gli appellanti sostengono che il testo stesso del contratto successorio conterrebbe l'impegno del defunto di non disporre dei suoi immobili in favore della moglie, essendosi questa impegnata, sottoscrivendo il contratto, ad accontentarsi del diritto di abitazione e a non accettare donazioni dal marito. L'argomentazione non può essere condivisa. Il contratto successorio del 1958 mirava a soddisfare due diverse aspettative: da un lato l'aspirazione degli attori, figli di precedenti matrimoni del disponente, a conservare determinate proprietà fondiari nel Comune di _____ tra i "beni di famiglia" (immobile denominato "_____": doc. A, cifra II), dall'altro l'esigenza di ricompensare adeguatamente la quarta moglie per il suo sostegno finanziario (doc. A, cifra I; verbale di audizione di _____, pag. 4). In questa prospettiva gli attori hanno agevolato la matrigna concedendole l'usufrutto su tutti i beni della successione, esclusa la proprietà

“ _____ ”, e il diritto di abitazione sugli immobili di _____. Come contropartita per la loro temporanea rinuncia a far valere la porzione legittima alla morte del padre (secondo il diritto successorio allora vigente), essi avrebbero beneficiato alla morte della matrigna dell'intera proprietà sui beni successori. Dal testo del contratto successorio non si evince tuttavia alcun elemento che avvalorò un obbligo del padre degli attori di non disporre della particella n. _____ (immobile denominato “ _____ ”), che non è menzionato nel testo, contrariamente a quello denominato “ _____ ”. Il noto contratto contiene, di conseguenza, un'istituzione di erede in favore dei figli, ma non un impegno a lasciar loro un determinato patrimonio (Escher , op. cit., n. 6 ad art. 494 CC). Interpretando il contenuto del contratto si può giungere – se mai – alla conclusione che il disponente si era impegnato a non disporre dell'immobile denominato “ _____ ”, per il quale aveva stabilito regole particolari di divisione, attribuendolo al figlio piuttosto che alla figlia (cfr. Piotet , op. cit., § 28, pag. 181). Nulla nel contratto induce per contro a ritenere che le parti abbiano voluto impedire la donazione della rimanente sostanza immobiliare di _____ a terzi o a una delle parti contraenti.

E. 4

La dottrina ammette invero che possono essere impugnate anche le donazioni eseguite in vista di eludere un contratto successorio (Piotet , loc. cit). Gli appellanti ribadiscono che la donazione di una parte essenziale dei beni oggetto del contratto a una contraente cui tali beni non erano destinati viola lo spirito del contratto stesso e le regole della buona fede. Una tesi siffatta presuppone però che l'oggetto del contratto sia noto e che lo si possa confrontare, nella sua entità, con l'oggetto della donazione immobiliare. Nel caso concreto ciò non è possibile, da un lato perché il noto contratto menziona esplicitamente solo l'immobile “ _____ ” e dall'altro perché tutto si ignora, non solo dei beni immobiliari proprietà del disponente al momento della stipulazione contrattuale di cui si prevalgono gli appellanti, ma anche dell'entità dell'asse successorio toccato agli attori. Dall'istruttoria emerge unicamente che al momento dell'apertura della successione di _____ si contavano, oltre all'immo-bile particella n. _____ RFD _____ (“ _____ a”), diversi altri immobili nello stesso Comune (doc. 8). Non si può dunque affermare che la donazione avvenuta nel 1984 in favore della moglie (doc. B) sia lesiva degli impegni assunti nel contratto successorio del 1958. Gli attori, cui incombeva l'onere della prova (Tuor , op. cit., n. 18 ad art. 494 CC, pag. 285), non hanno dimostrato che la donazione di metà della particella n. _____ era incompatibile con il contratto successorio. Ne discende che, a prescindere dai motivi, la decisione del Pretore di respingere la petizione deve essere confermata.

E. 5

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Visto l'esito del gravame, essi sono a carico degli attori, che dovranno rifondere ai convenuti un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 850.– b) spese fr. 50.– fr. 900.– sono a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2'800.– complessivi per ripetibili di appello. 3. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.